

proposta n°
2011/2272

CONSIGLIO

| | |
|---|--|
| COMUNE DI SENIGALLIA PROVINCIA DI ANCONA | AREA ORGANIZZAZIONE E RISORSE FINANZIARIE Ufficio TRIBUTI E CANONI |
|---|--|

PROPOSTA di DELIBERAZIONE del Consiglio Comunale

OGGETTO: MODIFICHE AL "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DEI BENI DEMANIALI E DEL PATRIMONIO NON DISPONIBILE E PER L'APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE"

| | |
|---|---|
| IL RESPONSABILE del PROCEDIMENTO data, 28/11/2011 <small>FIRMA</small> <i>Luca Ricciardi</i> | L'ASSESSORE PREPOSTO Paci Francesca Michela |
|---|---|

Trasmessa per l'istruttoria ai seguenti Uffici:

in data

- Finanze Bilancio
- Segreteria A.I.
- Esaminata dalla Giunta. 29.11.2011
- Al Presidente del Consiglio Comunale 7.12.2011
- Alla Segreteria della _____ * C.C.P.
- Pronta per O.d.G.
-

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto il comma 20 dell'art. 31 della L. 448/1998 che sostituisce il comma 1 dell'art. 63 del D. Lgs. 446/1997 che dà la facoltà ai Comuni e alle Province di sostituire la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) con il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP);
- Visto l'art. 52 del D. Lgs. 446/1997 sulla potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni di disciplinare con regolamento le proprie entrate;
- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 207 del 16/10/1998 avente per oggetto "Regolamento comunale per la concessione dei beni demaniali e del patrimonio non disponibile e per l'applicazione del relativo canone";
- Richiamate la deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 161 del 28/12/1999 e le successive deliberazioni del Consiglio Comunale con le quali venivano apportate modifiche al suddetto Regolamento;
- Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 143 del 20/12/2007, n. 9 del 17/2/2009 e n. 139 del 22/12/2010 aventi per oggetto "Modifiche al Regolamento Comunale per la concessione dei beni demaniali e del patrimonio non disponibile e per l'applicazione del relativo canone";
- Ritenuto dover apportare ulteriore modifica al regolamento tenuto conto di tutte le novità normative intervenute e al fine di renderlo più rispondente alle esigenze operative pratiche dell'ufficio preposto;
- Vista l'allegata tabella contenente le modifiche da apportare al vigente regolamento comunale per la concessione dei beni demaniali e del patrimonio non disponibile e per l'applicazione del relativo canone, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, nella quale le parti modificate sono indicate in grassetto e quelle abrogate sono racchiuse tra parentesi quadre;
- Ritenuto quindi opportuno apportare le suddette modifiche al vigente regolamento comunale per le motivazioni indicate nella medesima tabella;
- Dato atto che i regolamenti devono essere approvati non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione a norma dell'art. 53, comma 16, della L. 388/2000, n. 388 ed hanno, comunque, effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione;
- Preso atto dei seguenti pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 sull'ordinamento degli enti locali:
- dal Dirigente Responsabile dell'Area Organizzazione e Risorse Finanziarie;
- Con la seguente votazione

DELIBERA

- 1°) - **APPROVARE** le modifiche contenute nell'allegata tabella, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, nella quale le parti modificate sono indicate in grassetto e quelle abrogate sono racchiuse tra parentesi quadre, al vigente regolamento per la concessione dei beni demaniali e del patrimonio non disponibile e per l'applicazione del relativo canone;
- 2°) - **DARE MANDATO** all'Ufficio competente di redigere il testo aggiornato del regolamento da pubblicare nei modi e nelle forme previste;
- 3°) - **DARE ATTO** che le modifiche al regolamento avranno effetto dal 1° gennaio 2012;
- 4°) - **DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000 mediante separata votazione.

| Parte da modificare | Modifiche proposte | Commenti e motivazioni |
|--|--|---|
| <p>Art. 4 – Occupazione per passi carrabili ed aree di manovra e di rispetto.</p> <p>4. Per la concessione di aree di manovra o di rispetto è dovuto il pagamento del canone in base all'intera superficie concessa.</p> <p>6. Sono esenti dal pagamento del canone le concessioni quando si riferiscono ad accessi carrabili destinati a soggetti portatori di gravi handicap psico-fisici di cui al 3° comma dell'art. 3 della legge n. 104 del 1992, in possesso di certificazione rilasciata dalla commissione per l'accertamento dell'handicap, di cui all'art. 4 della stessa legge, dalla quale risulti la gravità dell'handicap.</p> | <p>4. Per la concessione di aree di manovra o di rispetto adiacenti ai passi carrabili è dovuto il pagamento del canone in base all'intera superficie concessa con la tariffa dei passi carrabili. Per le altre tipologie di occupazione che creano aree di rispetto è dovuto il pagamento del canone in base all'intera superficie concessa con la tariffa corrispondente alla tipologia dell'occupazione.</p> <p>6. Sono esenti dal pagamento del canone le concessioni quando si riferiscono ad accessi carrabili destinati a soggetti portatori di gravi handicap psico-fisici di cui al 3° comma dell'art. 3 della legge n. 104 del 1992, in possesso di certificazione rilasciata dalla commissione per l'accertamento dell'handicap, di cui all'art. 4 della stessa legge, dalla quale risulti la gravità dell'handicap. L'esenzione si applica a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo al verificarsi del presupposto. L'esenzione cessa a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello durante il quale sono venute meno le condizioni per la sua applicazione.</p> | <p>Le aree di rispetto richieste per evitare la sosta di veicoli di fronte alle vetrine o alle porte d'ingresso dei negozi vengono considerate al pari delle altre occupazioni, dato che si realizza comunque il presupposto della sottrazione del suolo pubblico all'uso della collettività.</p> <p>L'applicazione dell'esenzione per portatori di handicap su base annuale ne semplifica l'applicazione senza pregiudicare la finalità.</p> |

| | | |
|--|--|--|
| <p>Art. 9 – Rilascio</p> <p>2. La concessione per l'occupazione è data o negata dal Dirigente del Servizio entro il termine di sessanta giorni.</p> | <p>2. La concessione per l'occupazione è data o negata dal Dirigente del Servizio entro il termine di sessanta giorni. Dell'esito del procedimento viene avvisato il richiedente con raccomandata A.R. Qualora il richiedente non ottemperi al pagamento del canone dovuto e al ritiro della concessione entro 15 gg. dal ricevimento dell'avviso la richiesta si intenderà decaduta a tutti gli effetti.</p> | <p>Si disciplina più compiutamente il rilascio delle concessioni per evitare che le stesse non vengano ritirate dai richiedenti e restino le relative posizioni restino sospese.</p> |
| <p>Art. 12 – Rinuncia</p> <p>1. Il concessionario può rinunciare alla concessione in corso mediante comunicazione scritta da far pervenire anche via fax all'Ufficio Competente almeno 15 giorni prima della data fissata per il termine dell'occupazione.</p> | <p>1. Il concessionario può rinunciare alla concessione in corso mediante comunicazione scritta da far pervenire anche via fax all'Ufficio Competente almeno 15 giorni prima della data fissata per il termine dell'occupazione. In questo caso il richiedente ha diritto al conguaglio del canone dovuto e all'eventuale rimborso di quanto già versato relativamente al periodo intercorrente tra il ricevimento della comunicazione di rinuncia e la fine prevista dell'occupazione.</p> | <p>Si prevede esplicitamente la possibilità di rimborsare chi rinuncia all'occupazione con un congruo anticipo.</p> |
| <p>Art. 15 – Classificazione delle strade, piazza ed altre aree pubbliche</p> <p>2 bis. Per le occupazioni temporanee, non aventi carattere ricorrente, effettuate per attività commerciali in Piazza Roma, Corso 2 Giugno, Foro Annonario, Via</p> | <p>2 bis. Per le occupazioni temporanee, non aventi carattere ricorrente, effettuate per attività commerciali in Piazza Roma, Corso 2 Giugno, Foro Annonario, Via</p> | <p>Si recepiscono nel regolamento gli indirizzi applicativi già emanati l'anno scorso in sede di prima applicazione della maggioranza per il centro storico.</p> |

| | | |
|---|---|--|
| <p>Manni, Piazza del Duca, Piazzale della Libertà, Piazza Saffi, Piazza Simoncelli, si applica una maggiorazione del 30% della tariffa.</p> | <p>Manni, Piazza del Duca, Piazzale della Libertà, Piazza Saffi, Piazza Simoncelli, si applica una maggiorazione del 30% della tariffa. La maggiorazione non si applica alle occupazioni richieste dalle attività economiche davanti alla propria sede che si trovi nelle vie e piazze indicate al periodo precedente.</p> | |
| <p>Art. 18 – Tariffe 1. Per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, la tariffa base (giornaliera ovvero oraria) è aumentata del 10 per cento.</p> <p>4. Le superfici eccedenti i 1000 mq., per le occupazioni sia permanenti che temporanee, sono calcolate in ragione del 10 per cento.</p> | <p>1. Per le occupazioni temporanee effettuate dagli operatori commerciali in occasione della Fiera di S. Agostino, la tariffa base [(giornaliera ovvero oraria)] è ridotta del 20 per cento.</p> <p>4. Le superfici eccedenti i 100 mq. per le occupazioni permanenti e quelle eccedenti i 500 mq. per le occupazioni temporanee sono calcolate in ragione del 10 per cento.</p> | <p>L'applicazione degli aumenti deliberati per l'anno 2011 ha avuto un impatto molto pesante sugli operatori assegnatari dei posteggi per i quattro giorni di mercato della Fiera di S. Agostino. Si propone quindi di applicare una riduzione del 20% per non comprometterne lo svolgimento. La modifica proposta risponde all'esigenza di limitare la gravosità del canone in alcuni casi in cui la consistenza delle superfici occupate o la durata delle occupazioni portano a risultati di calcolo di gran lunga superiori non solo al ristoro del mancato uso pubblico che il canone deve rappresentare ma anche al valore economico che possono avere le stesse aree.</p> |
| <p>8. Per le occupazioni temporanee, la tariffa è ridotta del 50% per il periodo eccedente i 14 giorni e di un ulteriore 50% per il periodo superiore a 30 giorni. Le riduzioni vengono applicate solo se la durata</p> | <p>8. Per le occupazioni temporanee, la tariffa è ridotta del 50% per il periodo eccedente i 14 giorni e di un ulteriore 50% per il periodo superiore a 30 giorni. Le riduzioni vengono applicate solo se la durata</p> | <p>Nel caso di occupazioni temporanee che necessitano di una proroga si propone di continuare ad applicare la tariffa ridotta in base alla durata già maturata dall'inizio dell'occupazione anziché ripartire dalla</p> |

MODIFICHE AL REGOLAMENTO COSAP

| | | |
|---|---|---|
| <p>(superiore a 14 giorni, ovvero a 30 giorni) è indicata nell'autorizzazione, ovvero concessione rilasciata dal competente Ufficio comunale. Nel caso di occupazioni temporanee ricorrenti, le riduzioni vengono, comunque, applicate per l'intero periodo della concessione.</p> | <p>(superiore a 14 giorni, ovvero a 30 giorni) è indicata nell'autorizzazione, ovvero concessione rilasciata dal competente Ufficio comunale. Ai fini dell'applicazione del presente comma non si considerano nuove concessioni od autorizzazioni quelle che consentono la proroga delle occupazioni già effettuate per una sola volta e per una durata massima di 40 giorni. Nel caso di occupazioni temporanee ricorrenti, le riduzioni vengono, comunque, applicate per l'intero periodo della concessione.</p> | <p>tariffa intera ed applicare gli abbattimenti solo dopo il 14° ed il 30° giorno di proroga.</p> |
| <p>Art. 24 – Occupazioni abusive</p> <p>1. Quando l'occupazione permanente o temporanea è senza titolo o si protrae oltre il termine finale previsto nella concessione, si applica per tutto il periodo dell'abuso o per quello eccedente il concesso, la tariffa dovuta per il tipo di occupazione, con salvezza degli interventi necessari per eliminare l'occupazione abusiva.</p> <p>2. Il canone dovuto è commisurato alla superficie occupata risultante dalla copia del verbale di contestazione del pubblico ufficiale accertatore.</p> | <p>Art. 24 - [Abrogato]</p> | <p>La disciplina delle occupazione abusive contenuta nell'art. 24 duplica quella contenuta nell'art. 30 e non è conforme alle previsioni legislative, secondo cui le occupazioni abusive sono accertabili per il periodo di 30 giorni antecedenti alla data del verbale di contestazione.</p> |
| <p>Art. 25 – Esenzione dal canone</p> <p>1. Sono esenti dal canone:</p> <p>e) le occupazioni di aree cimiteriali con esclusione di quelle sulle quali viene svolta un'attività commerciale;</p> | <p>e) le occupazioni di aree cimiteriali destinate alle sepolture [con esclusione di quelle sulle quali viene svolta</p> | <p>Si riporta la previsione regolamentare al dettato normativo specificando che comunque non si applica l'esenzione a quei rivenditori di fiori e simili che occupano le aree pertinenziali dei cimiteri</p> |

| | | |
|--|---|---|
| | <p>un'attività commerciale]; r) le occupazioni effettuate per l'allestimento e la rimozione degli stand per le feste i cui organizzatori e volontari partecipano con il Comune alla manifestazione annuale "Cucine di borgo". L'esenzione si applica alle attività di allestimento e rimozione limitatamente ai sette giorni immediatamente antecedenti l'inizio della festa e ai sette giorni immediatamente successivi alla sua conclusione.</p> | <p>come parcheggi, cortili, ecc. La nuova esenzione conferma il parere espresso dalla Giunta il 24/5/2011 secondo quanto previsto dalla precedente lettera q).</p> |
| <p>Art. 27 - Modalità e termini di pagamento 3. Per le occupazioni giornaliera o temporanee in occasione di fiere o festeggiamenti o di mercati non ricorrenti, il pagamento del canone è fatto direttamente all'Ufficio Economato.</p> | <p>3. [Abrogato]</p> | <p>Le modalità di pagamento attualmente previste includono la possibilità di pagare anche con bollettino postale o, per le occupazioni giornaliera, con i buoni prepagati.</p> |
| <p>Art. 30 – Occupazioni abusive o irregolari 1. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale o delle aree pubbliche o soggette a servitù di pubblico passaggio nonché i relativi spazi soprastanti e sottostanti è soggetto al pagamento del canone dovuto in base all'art. 27 e ad una sanzione pecuniaria di ammontare pari al 100 per cento del canone stesso. La sanzione viene ridotta al 50% se il pagamento del canone avviene entro il 60° giorno dalla notifica dell'atto con il quale si chiede il</p> | <p>1. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale o delle aree pubbliche o soggette a servitù di pubblico passaggio nonché i relativi spazi soprastanti e sottostanti è soggetto al pagamento di un'indennità pari al canone dovuto [in base all'art. 27] e ad una sanzione pecuniaria di ammontare pari al 100 per cento del canone stesso. La sanzione viene ridotta al 50% se il pagamento del canone avviene entro il 60° giorno dalla notifica dell'atto con il quale</p> | <p>Si adegua la disciplina delle occupazione abusive alle previsioni legislative, secondo cui le occupazioni abusive sono accertabili per il periodo di 30 giorni antecedenti alla data del verbale di contestazione.</p> |

| | | |
|---|---|--|
| <p>pagamento.</p> <p>2. Si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dal competente pubblico ufficiale salvo prove documentate che dimostrino la data certa dell'inizio di occupazione. Le occupazioni aventi superficie maggiore di quella autorizzata si presumono, invece, effettuate dalla data di inizio dell'occupazione indicata nell'autorizzazione/concessione. Le occupazioni temporanee a carattere ricorrente si presumono effettuate dal 1 gennaio dell'anno nel quale vengono accertate, salvo prove documentate che dimostrino la data certa dell'inizio dell'occupazione.</p> | <p>si chiede il pagamento.</p> <p>2. Si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dal competente pubblico ufficiale salvo prove documentate che dimostrino la data certa dell'inizio di occupazione. [Le occupazioni aventi superficie maggiore di quella autorizzata si presumono, invece, effettuate dalla data di inizio dell'occupazione indicata nell'autorizzazione/concessione. Le occupazioni temporanee a carattere ricorrente si presumono effettuate dal 1 gennaio dell'anno nel quale vengono accertate, salvo prove documentate che dimostrino la data certa dell'inizio dell'occupazione.]</p> | |
|---|---|--|